



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1076 del 2024, proposto da Yang Xin Ru, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale esercente l'attività di somministrazione alimenti e bevande, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianfranco Fiorentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Montegrotto Terme, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

a) del provvedimento prot. 18713 emesso in data 8 agosto 2024, a mezzo del quale il Comune di Montegrotto Terme ha disposto il divieto di prosecuzione dell'attività di giochi leciti a mezzo di apparecchi da intrattenimento ai sensi dell'art. 110, commi 6, lett. A), e dell'art. art. 7 T.U.L.P.S., esercitata dalla ricorrente presso l'esercizio adibito all'attività di somministrazione alimenti e bevande con sede in

via Roma n. 67, in forza di SCIA presentata ex art. 86 T.U.L.P.S. in data 23 maggio 2024;

b) del regolamento comunale per la prevenzione delle patologie imputabili al gioco di azzardo lecito, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 22 novembre 2018, per quanto d'interesse della ricorrente;

c) di tutti gli atti precedenti e conseguenti e comunque connessi, ivi compreso il verbale della Polizia Municipale prot. n. 16308 in data 9 luglio 2024.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2024 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La ricorrente ha acquistato la titolarità di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande sita nel Comune di Montegrotto Terme (PD), via Roma 67, nei cui locali sono stati installati - a partire dal 2017 - cinque apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773).

1.1. Il subingresso nell'esercizio dell'attività di somministrazione, anche ai fini del mutamento di titolarità delle relative licenze e autorizzazioni, è stato comunicato al Comune con segnalazione certificata di inizio attività (di seguito S.C.I.A.) del 23 maggio 2024.

2. Il Comune di Montegrotto Terme, con il provvedimento in epigrafe indicato, adottato nell'esercizio del potere di cui all'art. 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha vietato la prosecuzione dell'attività di gioco lecito, a mezzo dei predetti apparecchi da intrattenimento.

2.1. Nella motivazione del provvedimento avverso si legge, in particolare, che:

- secondo il Regolamento comunale per la prevenzione delle patologie imputabili al gioco d'azzardo lecito, approvato con deliberazione consiliare n. 58 del 22 novembre 2018, tali apparecchi devono essere collocati ad una distanza minima di 500 metri da una serie di luoghi sensibili (cfr. artt. 9 e 10 del Regolamento);
- come accertato dalla Polizia locale (con verbale prot. n. 16308 del 9 luglio 2024), tali distanze non sono rispettate nel caso di specie;
- le licenze relative all'installazione di apparecchi da gioco lecito hanno carattere personale (art. 8 del T.U.L.P.S.) e non sono suscettibili di essere cedute dal precedente titolare;
- la fattispecie deve, quindi, essere equiparata ad una nuova autorizzazione, rispetto alla quale non sussistono i requisiti.

3. La ricorrente domanda al Tribunale l'annullamento del provvedimento suddetto, per i seguenti motivi:

I. *«Violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della Legge Regionale Veneto 10 settembre 2019 n. 38. Violazione di legge per violazione e falsa applicazione art. 20 della Legge regionale veneto 27 aprile 2015 n. 6 con riferimento all'art. 10 del Regolamento approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 22.11.2018»*, perché il Comune non avrebbe considerato che l'art. 7, comma 6, della legge regionale n. 38/2019 esclude l'applicabilità delle disposizioni sulle distanze dai luoghi sensibili *“alle sale da gioco ed ai locali in cui sono installati gli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 del R.D. 773/1931, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge”*;

II. *«Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 TULPS e dell'art. 7 Legge Regionale Veneto n. 38/2019 - Eccesso di potere per sviamento, carenza e contraddittorietà della motivazione»*, perché il Comune avrebbe impropriamente valorizzato la natura personale della licenza di cui trattasi (cfr. l'art. 8 del T.U.L.P.S.);

III. *«Violazione di legge per violazione dell'art. 3 della Costituzione Eccesso di potere per difetto e contraddittorietà della motivazione. Eccesso di potere per*

disparità di trattamento», perché nessun provvedimento inibitorio era stato adottato nei riguardi del precedente titolare dell'attività, che pure era subentrato nel relativo esercizio - e, quindi, nella licenza relativa agli apparecchi da gioco lecito - nel 2022.

4. Il Comune di Montegrotto Terme non si è costituito in giudizio, benché destinatario di regolare notifica del ricorso.

5. All'udienza in camera di consiglio del 9 ottobre 2024, fissata per la trattazione della domanda cautelare, è stato dato l'avviso relativo alla possibilità di definizione del giudizio con sentenza adottata ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. Dopo breve discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il giudizio viene definito con sentenza ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., ricorrendo tutte le condizioni previste da tale articolo.

2. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto volti entrambi a contestare la ricostruzione del quadro normativo in materia di apparecchi da gioco lecito e di subentro nell'esercizio dell'attività, fatta propria dal Comune di Montegrotto Terme.

3. Il Comune giustifica l'impugnato divieto invocando il proprio Regolamento per la prevenzione delle patologie imputabili al gioco d'azzardo lecito - nella parte in cui prevede (all'art. 10, comma 1) che *“fatte salve le attività già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, deve essere rispettata la distanza minima fissata in un raggio di 500 metri da tutti i luoghi sensibili indicati all'articolo 9”* - in ragione della ritenuta equiparazione del subentro in una preesistente attività ad una nuova attività.

3.1. L'ente locale muove, in particolare, dall'idea che il concetto di *“attività”*, con riferimento agli apparecchi da gioco lecito, debba necessariamente declinarsi in chiave soggettiva ed essere, quindi, qualificato avendo riguardo alla persona del titolare della licenza, anche alla luce dell'intrasmissibilità di quest'ultima (sancita

dall'art. 8 del T.U.L.P.S.). Ne deriva - sempre a detta dell'ente locale - l'impossibilità di applicare alla ricorrente, in quanto subentrata nell'attività, la deroga riferibile alle *“attività già in esercizio”* (come prevista dall'art. 10, comma 1, del predetto Regolamento comunale).

4. Il Collegio ritiene che tale interpretazione, non imposta dalla lettera della fonte normativa secondaria, debba essere disattesa a favore di una ricostruzione della normativa stessa coerente con la sovraordinata legge regionale 10 settembre 2019 n. 38 (*“Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico”*). Tale legge regionale costituisce, infatti, l'attuale cornice normativa all'interno della quale può esplicarsi il potere di normazione secondaria degli enti locali (art. 6) e - pur se sopravvenuta al Regolamento di cui trattasi - è espressiva di principi in grado di orientarne l'applicazione nei casi dubbi.

4.1. L'art. 7 della legge regionale n. 38/2019, nel disciplinare la *“collocazione dei punti gioco”*, vieta - per quanto interessa in questa sede - l'installazione degli apparecchi da gioco ad una distanza inferiore ai 400 metri da una serie di luoghi sensibili (comma 2), ma precisa che il divieto non si applica *“alle sale da gioco ed ai locali in cui sono installati gli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 del R.D. 773/1931, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge”* (comma 6).

4.2. La deroga sancita dal comma 6 esprime un principio di salvaguardia dell'esistente, rispetto ad un requisito sopravvenuto, riferibile ai *“locali”* in cui l'attività di gioco lecito è esercitata, così abbracciando una declinazione puramente oggettiva del vocabolo *“attività”*, con riferimento al quale non assume rilievo la persona del titolare della licenza, né, quindi, il suo eventuale mutamento.

4.3. La *ratio* del regime transitorio deve, infatti, rinvenirsi nella tutela non solo dell'aspettativa soggettiva a continuare l'attività autorizzata - come ritenuto, nella vigenza di un differente quadro normativo, da questo stesso Tribunale (cfr. T.A.R. Veneto, sez. III, 24 gennaio 2018, n. 80, che ha, peraltro, negato giuridica rilevanza all'affidamento del subentrante) - ma anche *«degli investimenti finanziari operati*

prima dell'entrata in vigore della normativa, la quale non può ritenersi garantita solo dalla possibilità di continuare nell'esercizio dell'attività, ma passa anche attraverso la possibilità di cedere ad altri la gestione della stessa» (in questi termini T.A.R. Veneto, sez. III, 16 febbraio 2022, n. 307).

5. A ciò si aggiunga che anche il previgente (e ora abrogato) art. 20 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 - in attuazione del quale è stato adottato il Regolamento *de quo* - conferiva ai comuni il potere di individuare una distanza minima da luoghi sensibili “*entro la quale è vietato autorizzare nuove sale giochi o la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo*”, riferendo l'elemento di novità rilevante al profilo localizzativo dell'attività, piuttosto che a quello soggettivo del suo titolare.

6. Quanto, infine, al carattere personale e intrasmissibile della licenza (ex art. 8 T.U.L.P.S.), esso riguarda la generalità delle autorizzazioni di polizia ed è volto a garantire l'esercizio di un costante controllo sull'idoneità soggettiva del relativo titolare, profilo che però non rileva nel caso in esame. Il dato normativo non assume, invece, rilievo determinante ai fini della ricostruzione del significato da attribuire alle disposizioni in materia di localizzazione degli apparecchi da gioco e di tutela delle attività esistenti, aventi diversa *ratio* e specifica finalità.

7. In conclusione, il Collegio ritiene che la deroga al rispetto delle distanze minime per le “*attività già in esercizio*”, di cui all'art. 10 del Regolamento comunale, debba interpretarsi nel senso di ricomprendere anche l'ipotesi di subentro in un'attività esercitata all'interno di locali nei quali gli apparecchi da gioco lecito siano stati installati (e regolarmente autorizzati) in epoca anteriore all'introduzione dei requisiti di localizzazione. Pertanto non si rende necessario disporre l'annullamento dell'impugnata previsione regolamentare.

8. Alla luce di quanto sopra - e considerato, in particolare, che lo svolgimento dell'attività di gioco di cui trattasi è esercitata nei locali dell'esercizio ubicato in via Roma n. 67 quantomeno dal 29 dicembre 2016 (data della S.C.I.A. presentata

da precedente titolare) e, quindi, preesiste all'introduzione del Regolamento (adottato con delibera consiliare del 28 novembre 2018) e dei requisiti di localizzazione ivi previsti - deve ritenersi illegittimo il divieto di prosecuzione dell'attività imposto dal Comune.

9. Il ricorso dev'essere quindi accolto nei limiti indicati in motivazione, con conseguente assorbimento del terzo motivo (essendo le considerazioni innanzi svolte idonee a soddisfare l'interesse fatto valere in giudizio) e annullamento del solo provvedimento del Comune di Montegrotto prot. 18713 in data 8 agosto 2024.

10. L'esistenza di un precedente giurisprudenziale di segno difforme giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento del Comune di Montegrotto prot. 18713 in data 8 agosto 2024.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Polidori, Presidente

Andrea De Col, Primo Referendario

Luca Emanuele Ricci, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Luca Emanuele Ricci

IL PRESIDENTE
Carlo Polidori

IL SEGRETARIO